

Allegato parte integrante  
capitolato speciale d'appalto

---

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER**

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA  
COMUNITARIA DI:**

**APPALTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO PRESSO  
L’IMPIANTO DI ESSICCAMENTO TERMICO SITO  
NEL COMUNE DI CASTEL IVANO, TRASPORTO E  
RECUPERO FANGHI ESSICCATI (Cod. CER  
190805) PRODOTTI DALL’IMPIANTO DI  
ESSICCAMENTO TERMICO DI VILLA AGNEDO  
GESTITO DALL’A.T.I. FRA SOCIETA’ SEA  
CONSULENZE E SERVIZI SRL E VOMM  
IMPIANTI E PROCESSI SPA E PROVENIENTI  
DAI DEPURATORI DELLA PROVINCIA DI  
TRENTO**

**CIG 76483989B0**

**- PARTE AMMINISTRATIVA -**

## **INDICE**

### **PARTE AMMINISTRATIVA**

---

- Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto
- Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 – Obblighi a carico dell'aggiudicatario
- Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
- Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 7 – Durata del contratto
- Art. 8 – Importo del contratto
- Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'aggiudicatario
- Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 17 – Subappalto
- Art. 18 – Tutela dei lavoratori
- Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
- Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
- Art. 21 – Sicurezza
- Art. 22 – Elezione di domicilio dell'aggiudicatario
- Art. 23 – Trattamento dei dati personali
- Art. 24 – Garanzia definitiva
- Art. 25 – Obblighi assicurativi
- Art. 26 – Penali
- Art. 27 – Risoluzione del contratto
- Art. 28 – Forza Maggiore
- Art. 29 – Recesso
- Art. 30 – Definizione delle controversie
- Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 32 – Obblighi in materia di legalità
- Art. 33 – Spese contrattuali
- Art. 34 – Disposizioni anticorruzione
- Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Art. 36 – Norma di chiusura

#### PARTE TECNICA

Art. 37 – Quantitativi di fango da ritirare e sue caratteristiche

Art. 38 – Localizzazione e prelievo

Art. 39 – Modalità di esecuzione del servizio

Art. 40 - Orario di ritiro dei fanghi

Art. 41 – Trasporto

Art. 42 - Eventi eccezionali e chiamate d'emergenza

## **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ritiro presso l'impianto di essiccamento termico sito nel Comune di Castel Ivano, trasporto e recupero fanghi essiccati COD. CER 190805 prodotti dall'impianto di essiccamento di Villa Agendo sito in località Castel Ivano e gestito dall'A.T.I. fra Società Sea Consulenze e Servizi S.r.l e Vomm Impianti e Processi S.p.a. e provenienti dagli impianti di depurazione della Provincia di Trento, nella misura e secondo le modalità indicate nel prosieguo del Capitolato.
2. Le caratteristiche del fango essiccato oggetto del servizio sono descritte nel rapporto di prova riportante le analisi dei parametri richiesti dalle autorizzazioni degli impianti, allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. La prestazione oggetto d'appalto si configura nel ritiro presso l'impianto di essiccamento termico di Villa Agnedo sito nel Comune di Castel Ivano (TN), nel trasporto e nel trattamento del fango ritirato presso l'impianto di recupero individuato nell'offerta.
4. I servizi oggetto di contratto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali ed obbligatori e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge n. 146/1990.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il Comune di Castel Ivano (TN).
2. L'aggiudicatario deve garantire le seguenti attività: ritiro presso l'impianto di essiccamento termico sito nel Comune di Castel Ivano, trasporto e trattamento dei fanghi essiccati prodotti dall'impianto di essiccamento di Villa Agendo sito in località Castel Ivano e gestito dall'A.T.I. fra Società Sea Consulenze e Servizi S.r.l e Vomm Impianti e Processi S.p.a. e provenienti dagli impianti di depurazione della Provincia di Trento presso un impianto regolarmente autorizzato con provvedimento in corso di validità.
3. L'impianto individuato per l'attività di recupero non potrà essere cambiato salvo quanto disposto dagli artt. 3 c. 9 e art. 28 del presente capitolato speciale d'appalto.
4. I quantitativi di fango da ritirare, trasportare e recuperare sono riportati all'art. 37 del presente Capitolato Speciale.
5. L'appaltatore riconosce che l'assegnazione del servizio non costituisce esclusiva ed in particolare che il servizio potrà essere ridotto, sospeso o concluso anticipatamente.

---

## **Art. 3 – Obblighi a carico dell'aggiudicatario**

1. L'aggiudicatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. I servizi oggetto di contratto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo causa di forza maggiore, che, comunque, dovrà essere adeguatamente documentata.
5. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare è a carico dell'aggiudicatario l'onere di dare idonea informazione agli utenti, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione/recupero del mancato servizio.
6. Non sono considerati cause di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'aggiudicatario quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
7. L'aggiudicatario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per la migliore prestazione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aggiudicatario dovrà:
  - comunicare ogni variazione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio;
  - verificare, controllare ed autorizzare ogni attività di fornitura e prestazione di servizi da parte di subcontraenti, dando evidenza dei controlli tecnici ed amministrativi effettuati; allestire e gestire le attività in conformità al contratto ed alle norme in vigore;
  - collaborare con il committente per la tempestiva e corretta contabilizzazione del servizio;
  - stipulare le polizze assicurative di garanzia previste dall'art. 25 del capitolato e consegnarle all'Amministrazione entro 7 giorni dalla stipulazione del contratto di appalto;
  - dotarsi di una casella di posta elettronica certificata – PEC ("Posta certificata").
8. La scelta del sistema di recupero adottato e della composizione dell'attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio spettano all'aggiudicatario, nel rispetto della normativa vigente in materia.
9. In caso di fermo impianto della ditta aggiudicataria del servizio, adeguatamente documentato, l'aggiudicatario si impegna, per il solo tempo strettamente necessario, e previa autorizzazione della stazione appaltante, a trovare un impianto sostitutivo con le stesse caratteristiche, fermo restando che il medesimo sia autorizzato a trattare/trasportare rifiuti codice CER 190805 e che il prezzo totale a carico della stazione Appaltante resti invariato;
10. L'aggiudicatario si dovrà far carico inoltre degli eventuali maggiori oneri di trasporto, qualora l'impianto sostitutivo risulti più distante rispetto a quello dichiarato in gara;

11. L'aggiudicatario si obbliga a rispettare le norme tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale.

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante fornirà i rapporti di prova riportanti i parametri, i limiti e le metodiche richiesti dalla normativa regionale e/o dai regolamenti dei singoli impianti la consegna dei campioni di fango, l'analisi e la redazione dei rapporti di prova, salvo il caso previsto dall'art. 8 c.5.
2. Prima dell'inizio del servizio la Stazione appaltante si impegna, al momento dell'affidamento del servizio, e in presenza sia della Società Sea Consulenze e Servizi Srl sia della ditta vincitrice dell'appalto, a redigere un verbale che riporti quali saranno i comportamenti, a norma del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza e sul Lavoro, necessari al fine di eliminare qualsiasi rischio di interferenza tra i lavoratori.

#### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
  - b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
  - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
  - e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
  - f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

- g. la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
  - h. le norme del codice civile;
  - i. il Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE recante "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
  - j. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
  - k. T.U.L.P.: Decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41Legisl. *"Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"*;
  - l. eventuale normativa provinciale o regionale specifica del luogo di recupero;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
  - a.2) l'offerta economica dell'aggiudicatario (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
  - a.3) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario.
- 2. Data la tipologia del servizio non è richiesto il DUVRI, in sostituzione verrà redatto un verbale che riporti quali saranno i comportamenti, a norma del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza e sul Lavoro, necessari al fine di eliminare qualsiasi rischio di interferenza tra i lavoratori. Gli oneri della sicurezza interferenziali, come riportato all'art. 8, comma 10 sono riferiti ai costi sostenuti per la predisposizione della documentazione.
- 3. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

- 1. Il servizio avrà inizio, dopo la stipulazione del contratto, dalla data di consegna del servizio (come risultante da apposito verbale) e avrà durata di anni uno.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stessa tramite PEC.

2. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.

## **Art. 8 – Importo del contratto**

1. Per l'espletamento del servizio di trasporto dall'impianto di essiccamento di Villa Agnedo fino all'impianto di destino e di recupero dei fanghi essiccati, l'aggiudicatario riceverà dalla Provincia il compenso unitario riferito ad una tonnellata di fango ritirato e smaltito, pari all'importo risultante dal verbale di aggiudicazione pari all'importo risultante dall'importo di offerta.
2. Pertanto l'Amministrazione corrisponderà all'aggiudicatario del servizio l'importo risultante dal verbale di aggiudicazione, moltiplicato per la quantità di fango recuperato.
3. Il prezzo indicato dovrà essere comprensivo anche di eventuali analisi aggiuntive fatte dall'impianto, qualora quelle fornite dallo scrivente Servizio indichino parametri differenti da quelli indicate nelle autorizzazioni al trattamento del rifiuto dell'impianto di destinazione, fino a quando verranno forniti nuovi rapporti di prova dal produttore.
4. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'aggiudicatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
5. S'intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e le spese incorse dall'aggiudicatario per l'allestimento, il mantenimento e lo sgombero delle attività, lo smaltimento dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e/o spesa comunque derivante dall'esecuzione del contratto. Eventuali analisi della tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto che – successivamente all'aggiudicazione, prima dell'inizio e/o durante lo svolgimento del servizio - si rendano necessarie ai fini dell'esecuzione e/o in relazione alle modalità di esecuzione del servizio stesso, saranno ad esclusivo e totale carico dell'aggiudicatario. Anche qualora quelle fornite dallo scrivente Servizio indichino parametri differenti da quelli indicate nelle autorizzazioni al trattamento del rifiuto dell'impianto di destinazione, fino a quando verranno forniti nuovi rapporti di prova dal produttore.
6. I prezzi indicati sono fissi ed invariabili anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1664 del Codice Civile e devono intendersi comprensivi delle forniture di materiali, attrezzature, mezzi d'opera, noli, opere provvisorie e manodopera nonché di ogni accorgimento tecnico e/o manufatto necessario per la migliore prestazione dei servizi in conformità ai Documenti Contrattuali.
7. Il prezzo offerto sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali Varianti, di riduzione dell'entità dei Servizi o Servizi supplementari commissionati in corso d'opera.
8. In considerazione della natura del Contratto, l'aggiudicatario riconosce che il Corrispettivo potrà variare, in aumento o diminuzione, in base all'entità ed alla tipologia di Servizi effettivamente prestati. L'aggiudicatario rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa di risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'entità dei Servizi



effettivamente prestati sia inferiore a quella preventivata e, di conseguenza, il Corrispettivo venga pagato in misura ridotta.

9. Gli oneri di sicurezza propri dell'aggiudicatario e/o dei Subcontraenti quali datori di lavoro rimangono a loro rispettivo carico e dovranno essere considerati nella preparazione dell'Offerta e nell'elaborazione dei rispettivi DVR/POS.
10. Sarà riconosciuto dall'ente appaltante un rimborso forfettario pari ad Euro 50,00 oneri fiscali esclusi, per la riunione di coordinamento di cui all'art. 6, c. 2.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'aggiudicatario. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'aggiudicatario.

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

#### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario ogni mese fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 4, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa trasmissione di pre-fatturazione e previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. Alla pre-fattura mensile dovranno essere allegate le fotocopie delle quarte copie dei formulari di trasporto dei fanghi essiccati, corredate dei cedolini di pesata presso l'impianto di destino e debitamente sottoscritte dal destinatario.

4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'aggiudicatario.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
6. Qualora il servizio sia stato consegnato nelle more della stipula del contratto, i pagamenti potranno avvenire solo dopo la stipula del contratto stesso, senza che per ciò l'aggiudicatario possa reclamare interessi o indennizzi di sorta.
7. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere fatturata solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
9. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 7, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
10. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'aggiudicatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
11. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'aggiudicatario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito

positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'aggiudicatario sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
4. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare che le modalità di recupero dei fanghi ritirati siano conformi alle disposizioni normative vigenti;
5. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la regolarità delle modalità di pesatura da parte dell'aggiudicatario e di indicare un'eventuale pesa alternativa.

#### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'aggiudicatario**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'aggiudicatario, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'aggiudicatario intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione

diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### **Art. 17 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. In caso di subappalto il fango verrà comunque conferito dalla stazione appaltante all'impianto di recupero dichiarato in gara. I maggiori oneri di trasferimento all'impianto del subappaltatore saranno a totale carico dell'aggiudicatario.
3. L'aggiudicatario, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'aggiudicatario, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
5. L'elenco prodotto dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

7. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 5 e 6, l'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, e vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016 trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro FISE ASSOAMBIENTE per i dipendenti del settore trattamento rifiuti ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
  - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
  - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
  - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
  - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
  - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
  - f) ROL ed ex festività;
  - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati,

l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'aggiudicatario, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

#### **Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto**

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.
2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto.

#### **Art. 21 – Sicurezza**

1. L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'aggiudicatario s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'aggiudicatario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

#### **Art. 22 – Elezione di domicilio dell'aggiudicatario**

1. L'aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

Di seguito l'articolato attualmente in uso presso la scrivente Struttura in materia di privacy

1. In relazione all'appalto affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "**regolamento**") e, a tal fine, impartisce proprie

istruzioni ai responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti al trattamento. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Il preposto al trattamento è il responsabile della struttura provinciale competente nel merito che in forza della propria competenza ha assunto il provvedimento a contrarre finalizzato all'affidamento dell'appalto. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali comuni e potrà anche venire a conoscenza e trattare dati personali appartenenti a particolari categorie ovvero dati giudiziari, relativi ai servizi offerti alla stazione appaltante e agli utenti della stazione appaltante stessa o altri aventi diritto a causa del contratto d'appalto. Il trattamento di tali dati da parte dell'appaltatore può e deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con un apposito atto negoziale di nomina e conferimento delle relative istruzioni, l'appaltatore, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 28 del regolamento, è nominato responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e/o nell'atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, nei limiti e per la durata dello stesso incarico. Tale nomina di responsabile è valida per tutta la durata del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell'incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione). La mancata accettazione della nomina a responsabile del trattamento diviene causa di risoluzione del contratto di appalto in base al quale sono sorti i presupposti dell'obbligo della nomina a responsabile del trattamento.

3. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate, il trattamento avviene, ad esempio, relativamente a:

a) la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dal contratto di appalto affidato, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;

b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;

c) la notifica di una violazione dei dati personali al titolare o al suo preposto, competente nel merito;

d) la pseudonimizzazione dei dati personali, qualora si riveli una operazione necessaria ai fini della tutela della riservatezza in ragione della specificità dell'appalto affidato (vedi, ad esempio, la necessità di trattare dati personali sensibili/supersensibili/giudiziari);

- e) l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto;
- f) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini dell'appalto.

4. L'appaltatore, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.

5. Il responsabile del trattamento assume l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti al contratto, soddisfi i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento. Inoltre, con la stipula del contratto si prevede, in particolare, che l'appaltatore, in veste di responsabile del trattamento, si obblighi a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all'Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
- f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;
- g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno dell'avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;



h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

6. Ai sensi del paragrafo 10, dell'art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un responsabile del trattamento, anche esterno, viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato un titolare del trattamento in questione.

7. Il titolare e il responsabile del trattamento si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

8. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del regolamento, si precisa che con separato atto l'Impresa aggiudicataria dovrà, ove ne sussitano i presupposti, essere incaricata Responsabile del trattamento. In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico, comporterà la risoluzione del contratto eventualmente nel frattempo stipulato.

#### **Art. 24 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'aggiudicatario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
  - a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
  - b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

#### **Art. 25 – Obblighi assicurativi**

1. L'aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'aggiudicatario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. Sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'aggiudicatario stesso, di terzi o della stazione appaltante.
4. A tale scopo l'aggiudicatario si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
5. L'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza per la responsabilità civile ("Polizza RCT") a copertura di tutti i danni causati a terzi da dipendenti, ausiliari, Subcontraenti dell'aggiudicatario durante la prestazione dei Servizi. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente nonché i rispettivi dipendenti e/o collaboratori e coloro che sono autorizzati ad accedere all'impianto.

La polizza dovrà operare anche in caso di colpa grave dell'assicurato e dovrà coprire, in particolare:

- (1) Danni a cose di terzi provocati da incendio di cose dell'assicurato ovvero dallo stesse detenute;
- (2) Danni a cose in relazione alle quali si prestano i Servizi;
- (3) Danni alle cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna ovvero in custodia a qualsiasi titolo;
- (4) Danni da interruzioni o sospensioni anche parziali dell'attività;
- (5) Danni ad edifici od opere contigue all'impianto;
- (6) Danni da inquinamento accidentale;

Massimale: unico non inferiore ad Euro 3.000.000 per ciascun sinistro.

6. Eventuali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante.
7. L'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza RCO a copertura di tutti i danni che il committente dovesse essere tenuto a risarcire nei confronti di dipendenti, collaboratori, ausiliari e terzi presenti nell'impianto nonché verso i dipendenti e i subcontraenti per gli infortuni dagli stessi sofferti nel corso della prestazione del servizio anche in conseguenza del comportamento colposo dell'aggiudicatario ovvero dei propri dipendenti, collaboratori ausiliari e dei quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente ed ogni altro tecnico dallo stesso nominato, così come i dipendenti e/o collaboratori e/o coloro che sono autorizzati ad accedere all'impianto.

Massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona.

8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

## **Art. 26 – Penali**

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art 3 l'aggiudicatario potrà essere soggetto ad una penale massima pari al uno per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno naturale e consecutivo di fermo impianto (dell'aggiudicatario), salvo il maggior danno.
2. Qualora la Provincia, per evitare il fermo degli impianti di depurazione, dovesse sopperire al disservizio dell'aggiudicatario, si applicherà comunque la penale prevista per l'ipotesi di fermo impianto (dell'aggiudicatario), salvo il maggior danno.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti i criteri migliorativi dell'offerta tecnica, la Stazione appaltante potrà applicare una penale da un minimo dell'1 per mille ad un massimo dell'1% dell'importo del contratto, fino all'importo massimo del 10% del contratto, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di rescindere il contratto in danno. La Stazione appaltante ha la facoltà di rescindere il contratto in danno dopo che sono state applicate 9 penali per questa violazione.
4. Le suddette penalità verranno applicate salvo il verificarsi di cause di forza maggiore quali: calamità naturali, ordinanze amministrative, eventi di natura tecnica, sospensioni dell'autorizzazione all'esercizio e/o nuove disposizioni legislative che blocchino o limitino la regolare attività dell'impianto di destino ed obblighino l'aggiudicatario a sospendere i ritiri.
5. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
6. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.
7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Art. 27 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'aggiudicatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14 del presente capitolato;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 1, del presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;(es. revoca dell'autorizzazione)
- i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l. mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- m. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- n. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- o. ingiustificata sospensione del servizio;
- p. subappalto non autorizzato;
- q. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
- r. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- s. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla stazione appaltante presso l'aggiudicatario, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- t. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
- u. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- v. il venire meno dei requisiti di capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara totale o parziale, comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva;
- w. la mancata accettazione di ulteriori conferimenti come indicato nell'offerta tecnica.

3. I casi elencati saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto o PEC dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
5. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'aggiudicatario.

### **Art. 28 – Forza Maggiore**

1. L'aggiudicatario non sarà considerato inadempiente al Contratto nel caso in cui per causa non imputabile alle Parti, si verifichi un evento (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi a carattere nazionale – diversi da scioperi aziendali dell'aggiudicatario -, eventi atmosferici eccezionali, contaminazioni chimiche o biologiche, terremoti, colpi di stato, epidemie, esplosioni, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi ed altri atti di ostilità, ecc.) che, ai sensi degli artt. 1256, 1258 e 1463 del Codice Civile, renda impossibile il rispetto dei termini di prestazione dei Servizi fissati dal Committente, a condizione che tale evento costituisca causa determinante del ritardo ("Evento di Forza Maggiore").

2. Non saranno considerati eventi di Forza Maggiore:

- (A) la ritardata esecuzione di una prestazione da parte di un Subcontraente;
- (B) il verificarsi di condizioni meteorologiche avverse ma considerate normali per i luoghi in cui i Servizi devono essere prestati (es. forti piogge);
- (C) ritardi o interruzioni dei lavori causati dal fatto di terzi;
- (D) l'emanazione, imputabile all'aggiudicatario, di provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano, in via temporanea, la prestazione dei Servizi.

3. L'aggiudicatario si impegna a comunicare al Committente il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore entro 24 (ventiquattro) ore dalla conoscenza dello stesso.

4. In seguito al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, l'aggiudicatario non avrà titolo ad integrazioni di Corrispettivo ma esclusivamente ad eventuale proroga dei termini di prestazione dei Servizi per la durata concordata tra le Parti. In ogni caso, l'aggiudicatario si impegna a fare tutto quanto possibile per recuperare l'eventuale ritardo nell'esecuzione del Contratto causato dall'Evento di Forza Maggiore e limitare le ulteriori conseguenze negative di tale Evento di Forza Maggiore sull'esecuzione del Contratto.

### **Art. 29 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 30 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi

dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/216, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. E' escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

### **Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'aggiudicatario, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'aggiudicatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'aggiudicatario (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'aggiudicatario (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'aggiudicatario (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'aggiudicatario (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'aggiudicatario (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'aggiudicatario (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).".

3. L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'aggiudicatario ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'aggiudicatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato.

### **Art. 32 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'aggiudicatario si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'aggiudicatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

### **Art. 33 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'aggiudicatario.

### **Art. 34 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'aggiudicatario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora vigente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all'art. 31 del Piano di Prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 43 del 26 gennaio 2018, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'aggiudicatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.]

#### **Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'aggiudicatario le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **Art. 36 – Norma di chiusura**

1. L'aggiudicatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



## - PARTE TECNICA -

### **Art. 37 – Quantitativi di fango da ritirare e sue caratteristiche**

1. L'Appaltatore si impegna a ritirare, trasportare e recuperare, un quantitativo di fango essiccato stimato in quantitativo minimo di 2.500 (duemilacinquecento) tonnellate annue ad un massimo 4.000 (quattromila) tonnellate annue.

L'Appaltatore si impegna a garantire, con il regolare svuotamento del silo, la continuità del servizio di essiccamento dell'impianto.

I quantitativi comunque dipendono dal funzionamento dell'impianto di essiccamento di Villa Agnedo gestito dall'A.T.I. fra Società Sea Consulenze e Servizi S.r.l e Vomm Impianti e Processi S.p.a. e pertanto il Servizio Gestione degli Impianti – Agenzia per la Depurazione – della Provincia Autonoma di Trento non è nella facoltà di assicurare i quantitativi indicati.

2. L'impianto di essiccamento gestito dall'A.T.I. fra Società Sea Consulenze e Servizi S.r.l e Vomm Impianti e Processi S.p.a. produce un quantitativo di fango settimanale da trasportare di circa 80-100 tonnellate, quantitativo puramente indicativo.

3. Nei periodi di chiusura dell'impianto per manutenzione ordinaria (prevista 2 volte all'anno), qualora risultasse necessario un viaggio extra al fine di garantire lo svuotamento del silos, potrà essere riconosciuto un forfait a viaggio pari ad Euro 1.000,00;

4. Sarà onere e cura dell'impresa procurarsi a proprie spese tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, compresi i container o altri mezzi di trasporto come indicato all'art. 39 del C.S.A.. Il fango essiccato da recuperare avrà le seguenti caratteristiche indicative:

a) contenuto di SS (sostanza secca) del fango conferito: Min = 80%;

b) consistenza: polvere.

### **Art. 38 – Localizzazione e prelievo**

1. L'impianto di essiccamento è ubicato in loc. "Campagna" nel Comune di Castel Ivano (TN).

Il prelievo sarà effettuato nei giorni lavorativi, intendendo per tali quelli compresi tra il lunedì ed il venerdì di ogni settimana e comunque dipendenti dai giorni di apertura dell'impianto di essiccamento di termico di gestito dall'A.T.I. fra Società Sea Consulenze e Servizi S.r.l e Vomm Impianti e Processi S.p.a.

---

### **Art. 39 - Modalità di esecuzione del servizio**

a) Il sistema di recupero dell'Appaltatore dovrà comunque essere in grado di garantire la gestione delle quantità di fango illustrate nel precedente art. 37.

b) L'Appaltatore si obbliga in particolare a procurare a proprie spese i containers o altri mezzi di trasporto necessari all'espletamento del servizio. L'Appaltatore dovrà provvedere a posizionare i mezzi di trasporto, in accordo con l'impresa di gestione

dell'impianto di essiccamento, in modo tale da permettere il loro agevole riempimento.

c) L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, alla pesatura del fango ritirato tramite un sistema di pesatura, con relativo certificato di calibratura; la Stazione appaltante si riserva in ogni momento la possibilità di verificarne la taratura e di indicare un'eventuale pesa alternativa.

d) L'Appaltatore si obbliga a ritirare il fango essiccato in ragione di circa 70-90 tonnellate a settimana con una frequenza tale da garantire sempre la capacità di stoccaggio del silo di pertinenza dell'impianto di essiccamento, in modo da evitare il riempimento totale del silo con conseguente fermo impianto.

e) In particolare nei giorni di venerdì (e nei giorni precedenti festività infrasettimanali) l'impresa si impegna a ritirare il maggior quantitativo possibile di fango essiccato al fine di permettere il regolare funzionamento dell'essiccatore durante il fine settimana e durante i giorni festivi infrasettimanali.

Tutte le operazioni di movimentazione dei mezzi di trasporto sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 40 - Orario di ritiro dei fanghi**

1. Il ritiro dei fanghi provenienti dall'impianto di essiccamento dovrà essere effettuato, previo accordi con il personale dell'impresa che gestisce l'impianto stesso, nei seguenti orari:

- tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì compreso, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, fra le 7.30 e le 12:30 o fra le 13.00 e le 16.00.

2. In casi particolari, quali ad esempio le giornate di chiusura al traffico dei mezzi pesanti, è richiesta la disponibilità al ritiro anche in orari differenti, previo accordo con il personale dell'impresa che gestisce l'impianto stesso, per garantire la continuità di servizio di essiccamento termico all'impianto.

#### **Art. 41 - Trasporto**

1. L'Appaltatore si impegna a trasportare i fanghi essiccati agli impianti di recupero mediante idonei automezzi. Il trasportatore è responsabile della regolarità ad ogni effetto degli automezzi utilizzati per il trasporto dovrà inoltre garantire il pronto recupero dei fanghi che per qualunque motivo dovessero essere sparsi lungo il tragitto o nelle fasi di carico e scarico.

2. Nel caso di trasporto con containers, gli stessi dovranno avere le caratteristiche necessarie allo svolgimento del servizio ed essere chiusi anche superiormente.

3. Il trasportatore dovrà essere iscritto all'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per i mezzi che intendono utilizzare per il servizio.

Nel caso di partecipazione in A.T.I. tale requisito dovrà essere posseduto dal componente che esercita il trasporto.

4. L'Appaltatore dovrà garantire il possesso di almeno n. 1 automezzi autorizzati al trasporto del rifiuto oggetto del servizio.

5. L'Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento del servizio a proprie spese e cura anche qualora dovesse verificarsi un guasto al mezzo autorizzato di cui al comma 4.

## **Art. 42 - Eventi eccezionali e chiamate d'emergenza**

1. In considerazioni di eventi eccezionali, anche meteorologici, l'Appaltatore si impegna a far intervenire, su chiamata del committente, con la massima sollecitudine possibile e comunque entro e non oltre le 36 ore dalla richiesta, ulteriori mezzi e personale, oltre a quelli normalmente destinati all'attività quotidiana di cui all'art. 3, tali da permettere il raggiungimento dei quantitativi massimi conferibili agli impianti.

---

2. In caso di eventi eccezionali l'Appaltatore si impegna a far intervenire una o più mezzi anche nei giorni festivi e/o in notturna, entro e non oltre le 24 ore dalla richiesta senza per questo richiedere ulteriori compensi o indennizzi.

---